

DISCIPLINARE DI GARA

STAZIONE APPALTANTE: SUA Provincia di Ancona; Strada di Passo Varano n. 19, tel. 071/5894362/5894257/5894349; www.provincia.ancona.it, per conto della Fondazione “Moroni - Antonini - Morganti in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 27/03/2021.

DESCRIZIONE: procedura aperta finalizzata all’affidamento del servizio integrato socio-assistenziale, del servizio infermieristico professionale e dei servizi generali integrativi a favore di soggetti autosufficienti, di soggetti in condizione di parziale autosufficienza ovvero di soggetti non-autosufficienti ospiti della Casa di Riposo e della Residenza Protetta gestite dalla Fondazione “Moroni - Antonini - Morganti”.
CPC 93 - CPV 85310000-5. (BAN38S).

CIG: 87120746E5

Nello specifico:

PRESTAZIONE PRINCIPALE: servizio integrativo assistenziale (Servizio prevalente: CPV 85311100-3);

PRESTAZIONI ACCESSORIE:

- servizio integrativo infermieristico (CPV 85144100-1);
- servizi integrativi di cucina (CPV 55300000-3);
- servizi di lavanderia / guardaroba (CPV 98310000-9);
- servizi di animazione (CPV 92000000-1)

CUI: S83001670427202100001

VALORE DELL’APPALTO

Ai sensi del comma 4 dell’art. 35 del D.lgs. 50/2016, **il valore totale del contratto, comprensivo dell’ipotesi di proroga opzionale è stimato in € 3.801.897,90 al**

netto di IVA, se ed in quanto dovuta, oltre agli oneri della sicurezza interferenziali, non soggetti a ribasso, pari ad € 1.687,64 oltre IVA, cioè Euro 3.803.585,84

L'importo complessivo dell'appalto, per l'intera durata certa (tre anni e sei mesi) come prevista dall'art. 14 del capitolato speciale è stimato in Euro 2.958.719,36 di cui:

Euro 2.957.031,72 quale importo soggetto a ribasso;

Euro 1.687,64 oltre IVA, per oneri della sicurezza specifici, non soggetti a ribasso, determinati, ai sensi dell'art. 15 del capitolato speciale.

Per la determinazione degli importi a base di gara, conformemente a quanto previsto dal comma 16 dell'art. 23 del D.lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii., si è fatto riferimento al D.D.G. del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 17.02.2020 n. 7 (Tabella Settembre 2020) che individua il costo medio del lavoro per le lavoratrici ed i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo.

L'importo annuo di proroga (relativamente al quale non sono previsti costi per la sicurezza, in quanto i costi per la formazione del personale vengono sostenuti all'inizio del servizio) si stima pari ad € 844.866,20 al netto di IVA e si articola, considerato in relazione ai singoli servizi oggetto del presente affidamento, come segue:

Servizio assistenziale: € 709.217,18 oltre IVA, se ed in quanto dovuta, per un monte ore annuo stimato in n 35.302 ore, ad un prezzo orario pari ad € 20,09 (Euro venti/09) - cat. C1 come da tariffario sopra citato;

– Servizio infermieristico: € 55.305,00 oltre IVA, se ed in quanto dovuta, per un monte ore annuo presuntivo pari a n. 2.250 ore, ad un prezzo orario pari ad € 24,58 (Euro ventiquattro/58) - cat. D2 con i.p. come da tariffario sopra citato;

– Servizio di cucina: € 25.737,00 oltre IVA, se ed in quanto dovuta, per un monte ore annuo pari a n. 1.380 ore, ad un prezzo orario pari ad € 18,65 (Euro diciotto/65) - cat. B1 come da tariffario sopra citato;

- Servizio di lavanderia e guardaroba: € 44.160,22 oltre IVA, se ed in quanto dovuta, per un monte ore annuo pari a n. 2.522 ore, ad un prezzo orario pari ad € 17,51 (Euro diciassette/51) - cat. A1 come da tariffario sopra citato;
- Servizio di animazione: € 10.446,80 oltre IVA, se ed in quanto dovuta, per un monte ore annuo pari a n. 520 ore, ad un prezzo orario pari ad € 20,09 (Euro venti/09) - cat. C1 come da tariffario sopra citato.

Gli importi annui, nonché l'importo complessivo a base di gara come sopra individuato, rappresentano, al pari dei monte-ore annui prospettati, determinazioni ad esito di operazioni di stima e da tali indicazioni non derivano né possono derivare in capo all'aggiudicatario posizioni di diritto, interesse e/o legittima aspettativa a vedersi riconosciute le remunerazioni come sopra quantificate: fermo restando quanto previsto all'art. 18 del presente capitolato, l'appaltatore ha il diritto di vedersi riconosciute le sole prestazioni effettivamente, regolarmente e puntualmente realizzate con l'applicazione delle tariffe riportate sopra e, se del caso, dal medesimo art. 18 del capitolato.

DURATA APPALTO: L'appalto ha la durata di anni 3 (tre) e mesi 6 (sei), per il periodo compreso tra il 1.07.2021 ed il 31.12.2024, eventualmente prorogabile (proroga opzionale), agli stessi patti e condizioni, per un ulteriore anno.

FINANZIAMENTO

L'appalto è finanziato con fondi della Fondazione.

CORRISPETTIVO: Il corrispettivo dell'appalto è stabilito a misura. I pagamenti verranno effettuati con le modalità previste in capitolato.

DOCUMENTAZIONE TECNICA ED AMMINISTRATIVA COMPRENSIVA DI BANDO E DISCIPLINARE: visionabile e scaricabile dal seguente link:

<https://provanco.tuttogare.it>

GARANZIA PROVVISORIA: i concorrenti devono produrre la garanzia provvisoria prevista dall'art. 93 del D.lgs. 50/2016, sotto forma di cauzione o di fideiussione.

L'importo di tale garanzia, da inserire nella busta A) contenente la documentazione amministrativa, deve essere pari ad Euro 59.174,39 (2% di euro 2.958.719,36).

La garanzia suddetta è costituita alternativamente:

- da versamento in contanti o mediante bonifico bancario a favore della Fondazione, sul conto di tesoreria IBAN IT33F0870437500000000003422 con la seguente causale: *“cauzione provvisoria per partecipazione a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio integrato socio-assistenziale, del servizio infermieristico professionale e dei servizi generali integrativi a favore di soggetti autosufficienti, di soggetti in condizione di parziale autosufficienza ovvero di soggetti non-autosufficienti ospiti della Casa di Riposo e della Residenza Protetta gestite dalla Fondazione “Moroni - Antonini - Morganti”.*

- da titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Fondazione “Moroni - Antonini - Morganti;

- da fideiussione bancaria o assicurativa o da garanzia rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia, deve essere prestata in favore della Fondazione Moroni - Antonini - Morganti e prevedere espressamente:

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
2. la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile.

3. l'operatività entro n. 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
4. un periodo di validità di almeno 180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte ;
5. l'impegno del garante a rinnovare la garanzia su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
6. **a pena di esclusione**, e ai sensi del comma 8, dell'art. 93, l'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103, qualora l'offerente risultasse affidatario. Il suddetto comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzio ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

ATTENZIONE

- la fideiussione, nonché l'impegno al rilascio della cauzione definitiva, se assunto con atto separato, deve:

- a) evidenziare in modo inequivocabile il potere di firma del garante indicando specificatamente l'atto in forza del quale il soggetto che rilascia la polizza è legittimato alla sua emissione ed allegando copia del documento di riconoscimento;**
- b) essere sottoscritta digitalmente dal garante stesso e caricata dal concorrente direttamente sulla piattaforma del sistema.**

In caso di mancato rispetto della disciplina di cui sopra, il concorrente sarà ammesso al soccorso istruttorio, facendosi tuttavia presente che quest'ultimo non è concedibile qualora il documento originale non sia stato formato entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte.

- in caso di partecipazione in rti, la garanzia fideiussoria deve essere intestata a tutte le imprese partecipanti al raggruppamento.

La cauzione provvisoria dell'aggiudicatario sarà svincolata al momento della sottoscrizione del contratto; agli altri concorrenti le cauzioni verranno restituite entro trenta giorni dall'aggiudicazione definitiva.

L'importo della garanzia provvisoria è ridotto, nelle percentuali e con le modalità previste dall'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016.

Per fruire delle riduzioni di cui sopra, l'operatore economico ne autocertifica il possesso, utilizzando il modulo di autocertificazione allegato al presente disciplinare (ALL. 3).

CONTRIBUTO ANAC PASSOE - VERIFICA REQUISITI

L'offerta del concorrente è corredata, a pena di esclusione, dal versamento della contribuzione nella misura di € 140,00 (euro centoquaranta/00), così come indicato dalla Deliberazione dell'A.N.A.C. n. 1121 del 29/12/2020.

Ai fini del versamento delle contribuzioni, i soggetti vigilati debbono attenersi alle istruzioni operative pubblicate sul sito dell'A.N.A.C. al seguente indirizzo: <http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/Portaledeipagamenti>.

Nel caso di ATI costituite o costituende il versamento è unico e il pagamento sarà eseguito dall'impresa qualificata come capogruppo.

La comprova dell'avvenuto pagamento, dovrà essere inserita all'interno della busta A "Documentazione" contenente la documentazione amministrativa.

La verifica del possesso dei requisiti di partecipazione avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass reso disponibile dall'A.N.A.C. con delibera n. 157 del 17 febbraio 2016.

Deve pertanto essere prodotto il PASSOE che il concorrente deve obbligatoriamente inserire nella busta A contenente la documentazione amministrativa.

**SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO DA CONCORDARSI CON IL RUP.
DOTT. ALESSANDRO MAURIZI (tel. 07168512 - mail:
segreteria@casadiriposostra.it)**

Pur consapevoli di quanto disposto dall'A.N.A.C. con propria deliberazione n. 9.04.2020 n. 312, si prevede il sopralluogo obbligatorio per le seguenti motivazioni: il complesso che ospita la Casa di Riposo / Residenza Protetta si articola in due edifici principali, tra loro internamente collegati, di cui uno si compone di più corpi di fabbrica costruiti in epoche diverse, col nucleo originario risalente, addirittura al XVII secolo, e l'altro inaugurato nel 2016: i reparti di degenza, pertanto, sono collocati in molteplici aree e su vari livelli, dal piano terra al piano secondo.

Tale conformazione dei luoghi non può non incidere sull'organizzazione dei servizi, specie di quello assistenziale e di quello infermieristico; si pensi alla necessità di considerare i percorsi e le tempistiche di raccordo.

A ciò si aggiunga che la lavanderia della Casa di Riposo / Residenza Protetta, collocata nel piano seminterrato dell'edificio di più recente costruzione, si avvale di macchinari di ultima generazione e di un'architettura a barriera, con percorsi e procedure predefiniti, funzionalizzati alla riduzione del rischio biologico da contaminazioni.

E' chiaro, pertanto, che una documentazione video dei luoghi, anche laddove realizzata con mezzi, tempi e capacità professionali di cui, tra l'altro, la scrivente, al momento, non dispone, non garantirebbe la possibilità per l'aspirante offerente di formarsi un'idea sufficientemente circostanziata dei servizi che dovranno essere svolti.

Naturalmente al sopralluogo, in rappresentanza del singolo offerente, potrà prendere parte un'unica persona (il legale rappresentante e/o un suo incaricato, munito di specifica delega): si assicurerà il pieno rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della pandemia da SARS-CoV2 nonché delle procedure operative e delle cautele previste dal Protocollo Anti-contagio adottato dalla Casa di Riposo / Residenza Protetta come pubblicato sul sito istituzionale della

Fondazione “*Moroni – Antonini – Morganti*” (www.casadiriposostra.it). Per comodità se ne si rimette una copia in allegato.

In occasione del sopralluogo, secondo le tempistiche da concordare con il R.U.P., verranno consegnate copie della planimetrie della struttura e degli schemi dei turni dei servizi oggetto del contratto oltre che apposita attestazione dell'avvenuto sopralluogo da allegare all'offerta con le modalità previste nel disciplinare di gara.

La mancata effettuazione del sopralluogo sarà, pertanto, causa di esclusione dalla procedura di gara.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete e, se costituita in RTI, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

La mancata allegazione del certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.

CAPACITA' RICHIESTE

A) Requisiti di idoneità morale

Tutti i concorrenti devono attestare l'insussistenza a loro carico delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ai sensi del quale:

“1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'[articolo 444 del codice di procedura penale](#), anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati: *(ai sensi dell'art. 1, comma 18, secondo periodo, del decreto sblocca-cantieri, fino al 31 dicembre 2020, il subappaltatore non deve essere indicato in fase di gara)*

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli [articoli 416, 416-bis del codice penale](#) ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto [articolo 416-bis](#) ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'[articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309](#), dall'[articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43](#) e dall'[articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli [articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale](#) nonché all'[articolo 2635 del codice civile](#);
- b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli [articoli 2621 e 2622 del codice civile](#);
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale,

e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli [articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale](#), riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'[articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109](#) e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'[articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#) o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'[articolo 84, comma 4, del medesimo decreto](#). Resta fermo quanto previsto dagli [articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#), con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. **Resta fermo altresì quanto previsto dall'[articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#)** *(comma così modificato dall'art. 1, comma 20, lett. o), della legge n. 55 del 2019)*

3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza **in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro**, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione **ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'[articolo 179, settimo comma, del codice penale](#)** ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

(comma così modificato dall'art. 1, comma 20, lett. o), della legge n. 55 del 2019)

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'[articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](#). Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'[articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015](#), ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 qualora: *(ai sensi dell'art. 1, comma 18, secondo periodo, del decreto sblocca-cantieri, fino al 31 dicembre 2020, il subappaltatore non deve essere indicato in fase di gara)*

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'[articolo 30, comma 3](#) del presente codice;

b) l'operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli [articoli 110 del presente Codice](#) e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942,

n.

267;

(lettera così sostituita dall'art. 1, comma 20, lett. o), della legge n. 55 del 2019)

[b) l'operatore economico sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto

previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 19 ottobre 2017, n. 155 e dall'[articolo 110](#)];
(lettera così sostituita dall'art. 372, comma 1, del decreto legislativo n. 14 del 2019 a partire dal 15 agosto 2020)

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;

c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;

(lettera c) sostituita dalle lettere c), c-bis) e c-ter) dall'art. 5 del decreto-legge n. 135 del 2018, convertito nella legge n. 12 del 2019)

c-quater) l'operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;

*(si vedano le [Linee guida n. 6 di ANAC](#))
(lettera introdotta dall'art. 1, comma 20, lettera o), della legge n. 55 del 2019)*

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'[articolo 42, comma 2](#), non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'[articolo 67](#) non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'[articolo 9, comma 2, lettera c\) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231](#) o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'[articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#);

f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'[articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55](#). L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'[articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68](#), ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli [articoli 317 e 629 del codice penale](#) aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'[articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689](#). La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'[articolo 2359 del codice civile](#) o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.

7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

10. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla procedura d'appalto o concessione è:
(comma così sostituito dall'art. 1, comma 20, lettera o), della legge n. 55 del 2019)

- a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'[articolo 317-bis, primo comma, primo periodo, del codice penale](#), salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'[articolo 179, settimo comma, del codice penale](#);
- b) pari a sette anni nei casi previsti dall'[articolo 317-bis, primo comma, secondo periodo, del codice penale](#), salvo che sia intervenuta riabilitazione;
- c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione.

10-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 10, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, la durata della esclusione è pari alla durata della pena principale. Nei casi di cui al comma 5, la durata della esclusione è pari a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l'operatore economico che l'abbia commesso.
(comma introdotto dall'art. 1, comma 20, lettera o), della legge n. 55 del 2019)

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli [articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159](#), ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario

informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

13. Con [linee guida l'ANAC](#), da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).
(si vedano le [Linee guida n. 6 di ANAC](#))

14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.”

ATTENZIONE

- I suddetti requisiti di idoneità morale dovranno essere autocertificati e comprovati anche:

- **dagli operatori economici consorziati, designati all'esecuzione dell'appalto;**
- **(nel caso di cessione d'azienda) dai soggetti che rivestono le qualifiche di cui al comma 3 dell'art. 80, limitatamente alle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, cessati nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara.**

- I concorrenti sono tenuti ad indicare eventuali reati rilevanti ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettere a) e c) del D.Lgs. 50/2016.

- Qualora dal Casellario Informatico presso l'A.N.A.C. risultino a carico dell'impresa annotazioni per risoluzione contrattuale o illecito professionale, seppur oggetto di impugnativa, il concorrente dovrà allegare alla domanda di partecipazione tutta la documentazione necessaria a far comprendere se la fattispecie rientri o meno nella previsione di cui all'art. 80, comma 5, lettere c) e c - ter). In particolare devono essere prodotti sia gli atti dell'Ente che ha disposto la risoluzione contrattuale, sia gli atti difensivi dell'operatore economico.

REQUISITI DI CAPACITA' SPECIALE

1) Requisiti di idoneità professionale

Idonea iscrizione, con riferimento alla tipologia prestazionale assunta, al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza (all. XVI del Codice).

In caso di cooperative o consorzi di cooperative, anche l'iscrizione ai sensi del D.M. 23 giugno 2004 all'Albo delle Società Cooperative istituite presso il Ministero delle Attività Produttive (ora dello Sviluppo Economico); in caso di cooperative sociali, anche l'iscrizione all'Albo Regionale.

La dichiarazione va resa nell'ambito della compilazione dell'All. 1 al presente disciplinare. Il suddetto requisito, in ipotesi di raggruppamento o di consorzio ordinario non è frazionabile e deve, quindi, essere posseduto da ciascuna impresa partecipante.

2) Requisiti di capacità economico/finanziaria

In caso di concorrente singolo che esegua tutte le prestazioni: Fatturato globale (voce A1 del conto economico o, in caso di non obbligo alla redazione del bilancio, parte/sezione di analogo documento contabile certificato) realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di presentazione delle offerte non inferiore ad 1,5 volte l'importo a base di gara pari ad Euro 2.957.031,72 (IVA esclusa), e , pertanto, non inferiore ad Euro 4.435.547,58 (in quanto cifra ritenuta idonea ad accertare una solidità patrimoniale dell'impresa adeguata al servizio da svolgere).

In caso di partecipazione alla gara in raggruppamento il fatturato deve essere posseduto dal raggruppamento stesso nel suo complesso (principio del cumulo alla rinfusa) e, comunque, in misura maggioritaria da parte della capogruppo che esegue la prestazione principale (servizio assistenziale).

La dichiarazione in ordine a tale requisito dovrà essere resa nell'ambito dell'All. 1 al presente disciplinare.

3) Requisiti di capacità tecnico-organizzativa

Ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'art. 83 e dell'Allegato XVII del D.lgs. 50/2016, gli offerenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnica e professionale:

- aver svolto nell'ultimo triennio naturale e consecutivo antecedente la data di pubblicazione del bando, almeno un servizio assistenziale analogo a quello oggetto del presente affidamento, per almeno n. 2 anni consecutivi, e per un valore annuo non inferiore ad € 700.000,00 IVA esclusa, e, quindi, per un valore complessivo biennale di Euro 1.400.000,00, presso strutture che accolgano persone anziane in regime residenziale o semi-residenziale;

- aver svolto nell'ultimo triennio almeno un servizio infermieristico analogo a quello oggetto del presente affidamento, per almeno n. 2 anni consecutivi, e per un valore annuo non inferiore ad € 50.000,00 IVA esclusa presso strutture che accolgano persone anziane in regime residenziale o semi-residenziale;

- aver svolto nell'ultimo triennio almeno uno dei servizi generali analoghi a quelli oggetto del presente affidamento (servizi integrativi di cucina e/o servizi di lavanderia / guardaroba e/o servizi di animazione), per almeno n. 2 anni consecutivi, presso strutture che accolgano persone anziane in regime residenziale o semi-residenziale, a prescindere dal loro importo.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 86 e dell'Allegato XVII, parte II, del D.lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii., la prova del possesso dei requisiti suddetti può essere fornita a mezzo della presentazione dei certificati, anche in copia conforme, rilasciati

dall'ente contraente / committente privato e attestanti l'oggetto, l'importo ed il periodo di esecuzione delle prestazioni ovvero dei relativi contratti, anche in copia conforme, corredati dalle fatture e dalla dichiarazione dell'ente contraente / committente privato che il contratto è stato correttamente eseguito e che non vi sono contestazioni.

In caso di partecipazione in raggruppamento verticale ogni operatore economico deve aver svolto il servizio relativo alle prestazioni che dichiara di voler assumere (art. 48, commi 2 e 4, D.Lgs. 50/2016).

In caso di partecipazione alla gara in eventuale sub raggruppamento orizzontale all'interno, cioè, di una stessa macro tipologia di servizio (ad esempio all'interno dei servizi socio – assistenziali), trattandosi di “servizio di punta” e come tale non frazionabile, è necessario e sufficiente che il requisito sia posseduto dalla sub capogruppo del sub raggruppamento orizzontale stesso.

La dichiarazione in ordine al possesso del suddetto requisito dovrà essere resa nell'ambito della compilazione dell'All.1 al presente disciplinare, indicando specificatamente l'oggetto del servizio, il committente, l'importo e l'esatto periodo temporale di riferimento.

SUBAPPALTO

Stante la particolare e delicata natura del servizio, e ai sensi dell'art. 142, comma 5 bis e septies del Codice, il subappalto è vietato, ad eccezione del subappalto del servizio di animazione.

La dichiarazione in ordine all'eventuale subappalto dovrà essere resa nell'ambito della compilazione dell'All.1 al presente disciplinare.

AVVALIMENTO

Considerata la natura e particolarità del servizio stesso, l'avvalimento non è ammesso, sia in virtù del comma 4 dell'art. 89, trattandosi di “*compiti essenziali*” sia in virtù del combinato disposto del comma 5-nonies dell'art. 142 con il comma 5-septies del medesimo articolo, che non richiama l'art. 89 del D.Lgs. 50/2016.

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

I soggetti ammessi alla gara sono quelli elencati dall'art. 45 D.Lgs. 50/2016.

Si specifica che:

- è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale (art. 48, comma 7, Codice).

- è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e) del D.Lgs. 50/2016 anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti (art. 48, comma 8, del Codice).

- è vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto dai commi 18 e 19, è vietata qualsiasi modificazione della composizione dei raggruppamenti temporanei e dei

consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta;

- è consentito, per le ragioni indicate ai successivi commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 o per fatti o atti sopravvenuti, ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del medesimo decreto, designare ai fini dell'esecuzione dei lavori o dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata;

- salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante deve recedere dal contratto.

- salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla

esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.

- è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca ad un unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

- le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b), c) ed e).

- le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verifichino in fase di gara.

- la sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi e forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. In caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture, ai consorziati sono attribuiti pro quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all'apporto reso dai singoli consorziati nell'esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente.

TERMINE DI VALIDITA' DELL'OFFERTA: l'offerta è valida per 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

In conformità a quanto previsto dal comma 3 dell'art. 95 del D.lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii., l'appalto verrà affidato con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il rapporto qualità/prezzo, secondo la seguente ripartizione dei punteggi:

CRITERI	DESCRIZIONE	PESO
1	Offerta tecnica	70
2	Offerta economica	30
	TOTALE	100

La proposta tecnica sarà costituita da un elaborato progettuale che dovrà essere contenuto in un massimo di n. 10 cartelle formato A4 (redatte ad interlinea 1,5 – carattere Times New Roman – dimensione 12).

La valutazione delle offerte è affidata alla Commissione Giudicatrice di cui all'art. 77 del D.lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii.; il progetto tecnico sarà valutato sulla base degli elementi di seguito riportati:

- Conseguimento di standard qualitativi nell'erogazione delle prestazioni (max. 18 punti);
- Metodologie di innovazione e formazione continua, generale e specifica (max. 13 punti);
- Rete territoriale nelle comunità (max. 5 punti);
- Organizzazione, coordinamento e stabilità dei servizi (max. 20 punti);
- Supporto e sostegno ai servizi (max. 14 punti).

Per Conseguimento di standard qualitativi nell'erogazione delle prestazioni (max. 18 punti) si intende l'implementazione di modelli che perseguono standard qualitativi certi, ripetibili e verificabili con riferimento ad ogni singolo servizio prestato. L'offerente descrive le procedure, gli schemi e gli approcci, anche comportamentali, che il proprio personale adotterà nell'esecuzione delle prestazioni, comunque

finalizzati al conseguimento di livelli qualitativi crescenti e compatibili ai valori ed alle finalità assistenziali della Fondazione “Moroni – Antonini – Morganti”.

Vengono individuati momenti, con cadenza almeno semestrale, di raccolta e composizione dei risultati di tutte le indagini realizzate e l’offerente descrive le possibili strategie che adotterebbe a fronte delle varie tipologie di esiti ipotizzabili, quali la pronta implementazione di metodologie ed approcci ulteriori e nuovi laddove i risultati non siano ritenuti sufficienti e/o si discostino da quelli attesi.

Per Metodologie di innovazione e formazione continua, generale e specifica (max. 13 punti) si intende il possesso da parte dell’offerente, anche a mezzo di partnership con istituzioni, scuole, università e/o enti di ricerca, delle conoscenze e del know-how indispensabile a che le metodologie e gli approcci, anche comportamentali, impiegati nell’esecuzione dei servizi e delle prestazioni, non rimangano fossilizzati su schemi precostituiti e imm modificati / imm modificabili, attingendo per tale scopo anche alle potenzialità della formazione.

L’offerente spiega come, a fronte della variazione e/o della diversificazione delle esigenze degli assistiti della Casa di Riposo / Residenza Protetta, sarebbe in grado di implementare soluzioni nuove e maggiormente rispondenti, in linea teorica, ai nuovi bisogni riscontrati dalla Stazione Appaltante, descrivendo le risorse di esperienza e conoscenze di cui dispone e le concrete modalità con cui queste verrebbe concretamente messe in campo.

L’offerente riporta, anche a mero titolo esemplificativo, i programmi base che intende adottare per conseguire risultati di innovazione attraverso i processi di formazione continua, generale e specifica di tutto il proprio personale impiegato presso la Casa di Riposo / Residenza Protetta e delinea le strategie con cui intende dare effettività alle soluzioni programmate, anche con forme di coinvolgimento della Stazione Appaltante.

Forme di report delle attività di formazione svolta dovranno essere messe in atto nei confronti della Stazione Appaltante affinché la stessa possa formare un proprio giudizio circa l’efficacia e la rispondenza della formazione realizzata ed avanzare eventuali suggerimenti.

Per Rete territoriale nelle comunità (max. 5 punti) deve intendersi la programmazione, almeno annuale, e l'organizzazione di iniziative e momenti di socialità che permettano un'apertura delle comunità di riferimento a rendersi partecipi ed attive nella vita della Casa di Riposo / Residenza Protetta. L'offerente espone le linee generali delle strategie che intenderebbe implementare, con precipuo riferimento anche alla valorizzazione delle potenzialità ed al soddisfacimento / realizzazione degli interessi e dei desideri degli ospiti. L'offerente cita le tipologie di caregiver che coinvolgerebbe (a titolo esemplificativo: associazioni, culturali e/o di volontariato, centri sociali e/o di aggregazione giovanile, scuole, comitati, pro-loco, istituzioni), le strategie / gli approcci giustificativi delle singole scelte ed i risultati attesi.

Per Organizzazione, coordinamento e stabilità dei servizi (max. 20 punti) si fa riferimento all'assetto, appunto, organizzativo dell'offerente, al suo patrimonio aziendale. Si richiede la descrizione delle risorse a disposizione per il raggiungimento degli obiettivi tracciati col capitolato: i processi, le strutture e le figure professionali con cui si intende assicurare la corretta individuazione, gestione e coordinamento del personale impiegato nell'espletamento dei servizi. L'offerente traccia, anche facendo riferimento ad esperienze in contesti analoghi a quello della Casa di Riposo / Residenza Protetta ed, eventualmente, a serie e dati storici consolidati e certificati, le soluzioni previste per assicurare la migliore allocazione delle risorse impiegate, per conseguire gli obiettivi della continuità, abitudine e prossimità assistenziale nonché per evitare i rischi di un turn-over eccessivo e non desiderato.

Per Supporto e sostegno ai servizi (max. 14 punti) si intendono proposte di supporto e sostegno dei servizi posti in appalto presa conoscenza della struttura e della tipologia degli assistiti. Proposte che possono riguardare lo svolgimento di attività dirette agli ospiti o alla gestione dei tempi e degli ambienti, nonché all'introduzione di strumentazioni e tecnologie volte al miglioramento / ampliamento dei servizi per il miglioramento della qualità della vita degli assistiti e/o per garantire standard di qualità più elevati delle prestazioni professionali del personale.

Gli elaborati progettuali saranno confrontati tra loro ai fini dell'attribuzione dei punteggi: per favorire la comparazione si richiede di adottare una tecnica redazionale che permetta di individuare i singoli elementi e sub-elementi sopra elencati. Il punteggio complessivo attribuito al progetto tecnico sarà dato dalla somma dei punteggi ottenuti per ciascuno degli indicatori.

Le proposte progettuali oggetto di valutazione, a seguito dell'aggiudicazione, si tradurranno in precisi e specifici impegni per l'offerente, con tutto ciò che ne consegue in termini di obbligatorietà e vincolatività: verranno, infatti, tradotti nel contratto di appalto che sarà oggetto di stipula.

La valutazione delle offerte avverrà applicando il Metodo aggregativo-compensatore mediante la seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

$C(a)$ = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

$V(a)_i$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

\sum_n = sommatoria.

I coefficienti $V(a)$ sono determinati, per quanto riguarda i sub-criteri di natura qualitativa, attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.

Una volta terminata l'attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

Per quanto riguarda l'offerta economica, il relativo punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula:

$$P_{\text{prez},i} = R_i / R_{\text{max}} \times 30$$

dove:

$P_{\text{prez},i}$ è il punteggio relativo al prezzo per l'offerta i-esima;

R_i è il ribasso offerto dall'i-esimo partecipante alla gara;

R_{max} è il massimo ribasso offerto.

A parità di punteggio prevarrà l'offerta del concorrente che avrà ottenuto il punteggio più elevato nell'offerta tecnica. In caso di ulteriore parità verrà preferito il concorrente che avrà conseguito il punteggio più alto in riferimento al criterio di valutazione cui è stato attribuito il peso più alto.

PROCEDIMENTO DI GARA

Termine di presentazione delle offerte: 25/05/2021, alle ore 10.00

-25/05/2021, alle ore 10.15, esame della documentazione amministrativa ed ammissione dei concorrenti. Tale seduta sarà presieduta dall'Avv. Fabrizio Basso, in qualità di Organo di gara e Presidente della SUA e dalla Dott.ssa Jasmin Massaccesi, Responsabile dell'Area Appalti e Contratti, in funzione di verbalizzante. Al termine della stessa, verrà pubblicato in piattaforma il relativo verbale.

- Nomina commissione giudicatrice.
- Apertura ed esame, in seduta riservata, delle offerte tecniche da parte della commissione giudicatrice.

Terminati i lavori della commissione, la stessa procederà all'apertura delle offerte economiche ed alla formazione della graduatoria. Il verbale sarà poi pubblicato e trasmesso tramite la piattaforma telematica a tutti i concorrenti.

La verifica dell'anomalia avverrà ai sensi dell'art. 97, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016, salva la facoltà di avvalersi del comma 6, ultimo periodo del suddetto articolo.

La verifica sarà svolta dal RUP con l'eventuale ausilio della commissione giudicatrice.

Si specifica che le sedute di apertura delle buste non saranno pubbliche non solo in considerazione dell'attuale situazione emergenziale, ma anche in quanto, come riconosciuto unanimemente dalla giurisprudenza di merito più recente, *“la garanzia della integrità delle offerte è insita nella stessa procedura informatica, indipendentemente dalla presenza o meno del pubblico: “[...] la gestione telematica della gara offre il vantaggio di una maggiore sicurezza nella conservazione dell'integrità delle offerte in quanto permette automaticamente l'apertura delle buste in esito alla conclusione della fase precedente e garantisce l'immodificabilità delle stesse, nonché la tracciabilità di ogni operazione compiuta; inoltre, nessuno degli addetti alla gestione della gara può accedere ai documenti dei partecipanti, fino alla data e all'ora di seduta della gara, specificata in fase di creazione della procedura”* (T.A.R. L'Aquila, Sez. I, 19/01/2019 n. 54)” (così T.A.R. Campobasso, 10.07.2019 n. 239).

REGIME DELLE ESCLUSIONI – SOCCORSO ISTRUTTORIO

Il regime delle esclusioni verrà gestito dalla stazione appaltante in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 ai sensi del quale: *“Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di*

manca, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa”.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE Il concorrente dovrà attenersi, a pena di esclusione, alle norme tecniche di utilizzo della piattaforma visionabili al seguente link: https://provanco.tuttogare.it/norme_tecniche.php.

La documentazione di gara consisterà nella predisposizione di tre buste, denominate rispettivamente: “A – Documentazione Amministrativa”, “B – Offerta tecnico qualitativa”, “C- Offerta economica”.

NB. I files dovranno essere caricati in piattaforma con lo stesso nome conferito agli stessi dalla stazione appaltante.

BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A deve contenere, a pena di esclusione da gestire in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 83, comma 9, D.Lgs. 50/2016:

a) domanda di partecipazione in bollo (**ALL. 1**), sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da procuratore, in forza di apposita procura notarile. Si precisa che il concorrente deve assolvere l’imposta di bollo di euro 16,00 (indipendentemente dalla dimensione del documento), mediante la seguente modalità: applicando la marca da bollo (contrassegno) prima della scansione per immagine, oppure indicando sulla domanda di partecipazione data, ora e numero di identificazione del contrassegno o,

ancora, allegando un foglio recante il CIG della gara sul quale è applicata la marca da bollo, scansionarlo mediante copia per immagine in formato PDF e allegarlo; l'originale con la marca da bollo deve essere conservato dall'offerente.

La violazione delle disposizioni di cui sopra, non pregiudica la partecipazione alla procedura, tuttavia il documento sprovvisto di bollo sarà inviato all'Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione da parte dell'offerente, con il pagamento del tributo evaso ed una sanzione dal 100 per cento al 500 per cento dell'importo dello stesso tributo evaso (articoli 19, 25 e 31 del d.P.R. n. 642 del 1972);

b) DGUE, ai fini dell'autocertificazione relativa al possesso dei requisiti di ordine morale, compilato utilizzando il compilatore guidato proposto dalla piattaforma. Al termine della compilazione il sistema consente all'operatore economico il download del DGUE in formato XML che dovrà essere sottoscritto digitalmente ed inserito nella busta A. **ALL'INTERNO DELLA STESSA BUSTA VA INSERITO ANCHE IL DGUE IN FORMATO PDF.**

N.B. Il concorrente nel predisporre il D.G.U.E. dovrà scrupolosamente attenersi alle indicazioni contenute nella "Guida per la compilazione del D.G.U.E." che, ai fini di una più agevole consultazione, si allega al presente bando (ALL. 5). La piattaforma genera tale documento nella versione adeguata alla normativa nazionale.

In caso di partecipazione in RTI, l'operazione dovrà essere ripetuta da ogni impresa facente parte del raggruppamento; in caso in cui si ricorra all'avvalimento dovrà, altresì, essere prodotto il D.G.U.E. della ausiliaria;

c) All. 2 in ordine al possesso dei requisiti di ordine morale in capo ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3, diversi dal legale rappresentante, qualora quest'ultimo non intenda rendere tale dichiarazione nell'ambito del DGUE. **In tal caso, limitatamente alle suddette persone fisiche legittimamente sprovviste di firma digitale, le relative dichiarazioni sono effettuate dal diretto interessato con firma olografa prima della scansione per immagine del documento, cioè dell'All. 2, corredate da fotocopia del proprio documento di riconoscimento e firmate digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico offerente;**

- d) quietanza del versamento (deve riportare l'indicazione che la somma va accreditata come deposito cauzionale provvisorio; alla quietanza va allegato un documento che contenga le indicazioni per lo svincolo della cauzione stessa) ovvero fideiussione bancaria o rilasciata da intermediari finanziari autorizzati ovvero polizza assicurativa originale relativa alla cauzione provvisoria prodotte e sottoscritte digitalmente;
- e) impegno del fideiussore sottoscritto digitalmente a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva di cui all'art. 103 del D. Lgs n. 50/16. Si ricorda che: 1. La dichiarazione di impegno di un fideiussore al rilascio della polizza definitiva deve accompagnare, a pena di esclusione, anche la cauzione provvisoria costituita in contanti o mediante bonifico bancario; 2. il comma 8 dell'art. 93, non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese;
- f) copia del documento attestante il possesso dei sistemi di qualità. E' consentita la presentazione della certificazione (in copia conforme all'originale, anche nelle forme previste dall'art. 19 del D.P.R. 445/2000, utilizzando l'**ALL. 3**;
- g) procura notarile qualora la domanda di partecipazione venga presentata da un procuratore;
- h) dichiarazione ex art. 1 DPCM 187-1991, da rendersi solo dai soggetti ivi indicati (**ALL.4**);
- i) passoe;
- l) copia scansionata visura camerale;
- m) qualora dal Casellario Informatico presso l'A.N.A.C. risultino a carico dell'impresa annotazioni per risoluzione contrattuale o illecito professionale, seppur oggetto di impugnativa, il concorrente dovrà allegare alla domanda di partecipazione tutta la documentazione necessaria a far comprendere se la fattispecie rientri o meno nella previsione di cui all'art. 80, comma 5, lettere c) e c - ter). In particolare devono essere prodotti sia gli atti dell'Ente, sia gli atti difensivi dell'operatore economico;
- n) progetto di riassorbimento del personale del gestore uscente;
- o) comprova versamento contributo ANAC;
- p) attestazione avvenuto sopralluogo.

BUSTA B) OFFERTA TECNICA

All'interno della busta B andrà inserita l'offerta qualitativa.

Tale offerta deve essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, dal legale rappresentante del concorrente, da un suo procuratore munito di procura notarile da inserire all'interno della busta A) ovvero, in caso di R.T.I. non costituiti, dai legali rappresentanti **di tutte le ditte partecipanti**.

BUSTA C) OFFERTA ECONOMICA

All'interno della busta C) va inserita l'offerta economica da esprimersi tramite la compilazione dell'All. 6 al presente disciplinare.

L'offerta economica dovrà indicare, in cifre ed in lettere, il ribasso percentuale, espresso sino alla terza cifra decimale, sull'importo a base di gara di Euro 2.957.031,72.

La percentuale di ribasso offerta dall'aggiudicatario in sede di gara si applica, conseguentemente ed inevitabilmente, a tutti gli importi e/o tariffe utilizzati, ai sensi del presente capitolato speciale d'appalto, per calcolare l'importo posto a base di gara. In altre parole, il ribasso offerto determinerà la proporzionale diminuzione degli importi annui relativi ai singoli servizi oggetto dell'appalto ed, ancor prima, la diminuzione, sempre proporzionale al ribasso offerto, delle tariffe orarie applicate.

In caso di contrasto tra prezzo in cifre e prezzo in lettere prevale il prezzo espresso in lettere.

Nell'offerta economica l'operatore deve indicare, **a pena di esclusione**, i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 50/2016, art. 95, comma 10, primo periodo).

In caso di partecipazione in RTI non ancora costituito l'offerta dovrà essere firmata, **a pena di esclusione**, da **tutti i** legali rappresentanti/procuratori speciali di ogni singola impresa.

ALTRE DICHIARAZIONI RICHIESTE DALLA DISCIPLINA DI GARA E RIPORTATE NELL'ALL. 1

Ogni concorrente deve (nel modulo previsto dalla stazione appaltante (All. 1):

- dichiarare di avere preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sia sull'espletamento del servizio sia sulla formulazione dell'offerta; di aver preso visione della determinazione dirigenziale a contrattare e del capitolato speciale, e di accettare, senza riserva o condizione alcuna, tutte le particolari condizioni di esecuzione dell'appalto dal medesimo previste, nonché tutte le norme e disposizioni contenute nel disciplinare di gara;

- indicare le eventuali parti dell'offerta e della documentazione a suo corredo costituenti segreti tecnici o commerciali, o ulteriori aspetti riservati della stessa, e dunque, sottratte all'eventuale accesso agli atti del procedimento di cui all'art. 53 del D.L.gs. 50/2016.

A tal fine dovrà rendere motivata e comprovata dichiarazione, evidenziando in modo puntuale ed espresso le suddette parti dell'offerta (Si specifica, al riguardo, che la dimostrazione di un segreto tecnico-commerciale deve essere fornita in modo puntuale, dovendo le argomentazioni essere idonee a superare il confine tra semplice originalità dell'offerta tecnica e know how qualificabile come distinto bene aziendale).

Qualora l'impresa concorrente non renda tale dichiarazione oppure in mancanza dell'indicazione puntuale delle parti costituenti segreti tecnici o commerciali o ulteriori aspetti riservati, come pure in mancanza della relativa comprovata motivazione, l'offerta e tutta la documentazione a suo corredo saranno da intendere come interamente accessibili.

Analoga motivata e comprovata dichiarazione dovrà essere presentata dall'impresa concorrente con riferimento alle giustificazioni dell'offerta, qualora richieste.

Resta ferma in ogni caso la facoltà per l'amministrazione di valutare le dichiarazioni del concorrente.

Si precisa che in caso di accesso agli atti della presente procedura, le previsioni di cui al presente punto costituiscono comunicazioni ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 184/2006.

- di essere a conoscenza dell'accordo di collaborazione tra la Provincia di Ancona e la Guardia di Finanza in materia di Appalti Pubblici e di accettarne il contenuto.

Tale accordo è scaricabile dal seguente link:

<http://www.provincia.ancona.it/Engine/RAServePG.php/P/1109310030375>

- di accettare la clausola sociale nei limiti di compatibilità con la propria organizzazione di impresa e di allegare il relativo progetto di riassorbimento o, in alternativa, di impegnarsi, in sede di esecuzione del contratto di appalto, a rispettare la clausola sociale nei limiti della propria organizzazione di impresa.

Ai sensi delle linee guida n. 13 dell'ANAC, nella documentazione di gara sono forniti i dati relativi al personale utilizzato nel contratto in corso di esecuzione, quali: numero di unità, monte ore, CCNL applicato dall'attuale appaltatore, qualifica, livelli retributivi, scatti di anzianità, sede di lavoro, eventuale indicazione dei lavoratori assunti ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero mediante fruizione di agevolazioni contributive previste dalla legislazione vigente.

ALTRE INFORMAZIONI

- il valore del contratto è dato dal valore globale comprendente sia la parte ad affidamento certo che la parte ad affidamento opzionale;

- ai sensi dell'art. 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, non si procede ad aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;

- si aggiudicherà l'appalto anche in presenza di una sola offerta formalmente valida, purché conveniente ed idonea, come sopra indicato;

- ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 50/2016, il capitolato d'appalto prevede l'obbligo della clausola sociale, nei limiti di compatibilità della stessa con l'organizzazione di impresa dell'operatore economico;
- le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere redatti in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;
- le disposizioni della presente *lex specialis* sono prevalenti rispetto alle eventuali disposizioni in contrasto contenute nel capitolato speciale d'appalto e nella determinazione a contrarre;
- i pagamenti avverranno nel rispetto delle modalità indicate in capitolato ed in particolar modo degli artt. 16 e 17 dello stesso;
- l'aggiudicatario è obbligato a costituire cauzione definitiva per danni e RCT ai sensi dell'art. 21 del capitolato speciale di appalto;
- l'aggiudicatario è, altresì, obbligato a costituire polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi (persone e cose) ove l'Ente appaltante dovrà essere annoverato tra i "terzi" a copertura dei danni relativi all'espletamento dei servizi. Tale polizza dovrà prevedere un massimale non inferiore ad € 3.500.000,00 per danni a persone e cose.
- responsabile unico del procedimento è il Dott. Alessandro Maurizi (tel. 07168512 – mail: segreteria@casadiriposostra.it);
- informazioni riguardanti la procedura di gara possono essere richieste tramite la piattaforma telematica entro il giorno 14/05/2021 alle ore 13.00;
- il contratto di appalto verrà redatto in forma di scrittura privata semplice con spese a carico dell'aggiudicatario;
- le spese relative alla pubblicazione del bando (in Gazzetta Ufficiale e sui quotidiani – due a diffusione nazionale e due a diffusione locale - e dell'esito di gara sono a carico dell'aggiudicatario che dovrà rimborsarle alla Fondazione entro trenta giorni dall'aggiudicazione e, comunque prima della stipula del contratto, ed ammontano indicativamente ad euro 2.500; analogamente, anche le spese necessarie alla stipula del contratto di appalto saranno a carico dell'aggiudicatario.
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 si informano i concorrenti che i dati personali acquisiti con la presente procedura verranno utilizzati

unicamente per gli adempimenti ad essa connessi e sono fatti salvi i diritti che gli artt. 12 e 22 del Regolamento UE 2016/679 garantisce ai soggetti interessati;

- per quanto non espressamente previsto dalla presente *lex specialis*, trovano applicazione le disposizioni contenute nei seguenti atti normativi:

- D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50
- D.L.gs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.
- Deliberazione Consiliare n. 24 del 20/5/2016 Approvazione Regolamento Interno SUA e approvazione schema di convenzione, successivamente modificata con deliberazione consiliare n. 46 del 26/9/2017
- Deliberazione Consiliare n. 21 del 02/10/2020 Approvazione Regolamento Attività Contrattuale dell'Ente.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE I

(Avv. Fabrizio Basso)

IL RESPONSABILE DELL' AREA APPALTI E CONTRATTI

(Dott.ssa Jasmin Massaccesi)

ALLEGATI

ALL. 1 Domanda di partecipazione alla gara ed altre dichiarazioni non contenute nel D.G.U.E.

ALL. 2 Autocertificazione riguardante il possesso dei requisiti di ordine morale in capo ai soggetti diversi dal legale rappresentante

ALL. 3 Schema per la dichiarazione di conformità all'originale di documenti

ALL. 4 Dichiarazione ex art. 1 DPCM 187-1991

ALL. 5 Guida per la compilazione del D.G.U.E.

ALL. 6 Modello offerta economica